

# CONTE & CERVICOMMERCIALISTI ASSOCIATI

## PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA



**Dott. Mario Conte**  
Ragioniere Commercialista  
Revisore Contabile

**Dott. Dario Cervi**  
Ragioniere Commercialista  
Revisore Contabile

**Dott. Giovanni Orso**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**Rag. Pierluigi Martin**  
Consulente aziendale

**Dott.ssa Sofia Bertolo**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**Dott. Filippo Borsato**  
Dottore Commercialista

Castelfranco Veneto, 19 gennaio 2018

Spett. li CLIENTI

-----  
LORO SEDI

### CONAI – CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI

#### SOGGETTI OBBLIGATI

Sono obbligati all'iscrizione tutti i produttori e gli utilizzatori come di seguito descritti:

##### **Produttori**

- Produttori /importatori di materie prime/semilavorati per imballaggi;
- Produttori/importatori di imballaggi vuoti.

##### **Utilizzatori**

- Acquirente/riempitore di imballaggi vuoti (impresa che acquista imballaggi vuoti e li riempie con le merci che sono oggetto della propria attività);
- Commerciante/importatore di imballaggi pieni (impresa che acquista merce imballate e le rivende nel territorio italiano);
- Commerciante di imballaggi vuoti (impresa che acquista e rivende imballaggi vuoti nel territorio italiano);
- Autoproduttore (impresa che acquista materie prime o semilavorati per produrre/riparare imballaggi destinati a contenere merci da essa stessa prodotte).

#### SOGGETTI ESCLUSI

Sono esclusi i **consumatori finali** (ovvero i soggetti che pur acquistando merce imballata non effettuano nessuna commercializzazione /distribuzione della merce imballata acquistata).

Tale esclusione viene meno nei seguenti 3 casi:

- 1-tali soggetti svolgono con la merce acquistata un'attività commerciale rispetto alla propria attività principale (es. parrucchiere che rivende prodotti di bellezza imballati ai propri clienti);
- 2-tali soggetti acquistano direttamente all'estero merce imballata (es. parrucchiere che acquista dall'estero prodotti di bellezza)
- 3-tali soggetti acquistano imballaggi vuoti per l'esercizio della propria attività (es. parrucchiere che acquista scatole per consegnare ai propri clienti i prodotti di bellezza ceduti).

# CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

## PARTNERNELLACRESCITADELL'IMPRESA

### ADEMPIMENTI

**Tutti i soggetti produttori/utilizzatori sono obbligati ad aderire a CONAI.**

La quota di partecipazione è costituita da un importo di 5,16 (più un eventuale importo variabile in relazione ai ricavi complessivi dell'impresa) e si traduce nell'acquisizione di quote di partecipazione al consorzio.

La quota di partecipazione viene versata soltanto una volta.  
Il prelievo del contributo avviene all'atto della cosiddetta prima cessione, cioè al momento del trasferimento nel territorio nazionale dell'imballaggio finito effettuato dall'ultimo produttore al primo utilizzatore.

I soggetti tenuti al versamento sono coloro che per primi immettono l'imballaggio finito nel mercato Nazionale, quindi i produttori/importatori di imballaggi vuoti e gli importatori di merci imballate. Questi soggetti sono obbligati a dichiarare periodicamente a CONAI i quantitativi di imballaggi ceduti o importati nel territorio nazionale mediante un'apposita comunicazione che può essere annuale, trimestrale o mensile in funzione dell'entità del contributo dovuto per ciascun materiale. Gli altri soggetti, che non hanno l'obbligo delle dichiarazioni periodiche, sono comunque tenuti a pagare il contributo ambientale esposto in fattura dai fornitori e ad apporre le diciture richieste sulle proprie fatture emesse ("contributo ambientale conai assolto" per segnalare all'acquirente che le procedure conai sono state correttamente applicate "a monte" della vendita e che, di fatto, il contributo è stato "internalizzato" nel prezzo delle merci) .

**Nel caso di immissione al consumo nel territorio nazionale di imballaggi vuoti o pieni provenienti dall'estero (CEE/EXTRACEE) il contributo ambientale conai è dovuto, dichiarato e versato dall'impresa che effettua l'immissione al consumo in qualunque momento e a qualsiasi titolo abbia acquisito tali imballaggi, salvo il caso in cui tale contributo sia già stato versato dall'impresa estera se facoltativamente iscritta a CONAI.**

### SANZIONI per mancata adesione

La competenza dei controlli sulla mancata adesione a CONAI e ai Consorzi di Filiera e dell'eventuale riscossione della sanzione amministrativa pecuniaria spetta alle Province.

L'art.261, comma 1, del D.lgs 152/06, come modificato dalla legge del 28/7/2016 n.154 art.11 comma 3 dispone che **" I produttori e gli utilizzatori che non adempiano (...) sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000"**. A CONAI dovrà comunque essere corrisposta la quota di adesione e versati gli eventuali contributi pregressi.

**Il consorzio che ha omesso di dichiarare il Contributo ambientale conai può regolarizzare la propria posizione avvalendosi della procedura cosiddetta di "autodenuncia"** a condizione che informi spontaneamente CONAI **prima dell'avvio dei controlli** di cui all'art.11 del Regolamento. In tal caso, **ferma restando l'applicazione degli interessi di mora dovuti, nessuna sanzione si applica nei confronti di coloro che autodenunciano** l'infrazione commessa, liquidando (calcolando) e dichiarando il Contributo ambientale dovuto entro 30gg dalla presentazione della stessa autodenuncia.

Si invitano i clienti, **che non fossero ancora iscritti al CONAI, a prendere contatto con lo studio e chiedere della Sig.ra De Marchi Tatiana.**

Cordiali Saluti

Conte&Cervi Commercialisti Associati